

## **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1654 DEL 26/09/2025

#### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE. DURATA DALL'1/04/2025 AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2025  
Numero Proposta: 1679/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, con nota prot. n. 24374 del 14/03/2025, agli atti, ha chiesto, tra l’altro, alla scrivente Azienda n. 8 “Berica” il rinnovo per il biennio 2025-2026 della convenzione, scaduta il 31/12/2024 e prorogata fino al 31/03/2025, per l’esecuzione di prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare e, in particolare di scintigrafie ossee, articolari, linfatiche e linfoghiandolari segmentarie, con la possibilità di integrazione mediante tomoscintigrafie SPET con CT a completamento delle prime a favore di propri pazienti ricoverati.

Su tale richiesta sono stati acquisiti, in atti, il parere favorevole del Direttore dell’U.O.C. Medicina Nucleare e della Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo della Convenzione in argomento, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, per il periodo decorrente dal 01/04/2025 al 31/12/2026 così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

#### IL DIRETTORE GENERALE

#### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo per il periodo decorrente dal 01/04/2025 al 31/12/2026, della convenzione per l’effettuazione di scintigrafie tra l’Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;
3. di dare atto che le somme da introitare che si stimano pari a complessivi € 40.000 troveranno riferimento nei bilanci sanitari anni 2025 e 2026 nel conto di ricavo 5106000010 “*Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione*” nella seguente declinazione:
  - Anno 2025                    € 20.000,00
  - Anno 2026                    € 20.000,00

4. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto conseguenziale inerente i contratti di vendita di prestazioni e l’U.O.C. Gestione Risorse Umane per l’inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all’Albo dell’Ente e nel sito internet aziendale alla pagina “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

---

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI**

**PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE**

**TRA**

**I'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica",** di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",  
con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita  
IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia  
Simionato

**E**

**I'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana",** di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,  
con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice  
fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo  
Bramezza

**PREMESSO CHE**

l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, acquisita con  
prot. 24374 del 14/03/2025 la volontà di avvalersi, anche per il biennio 2025-2026,  
della collaborazione per l'esecuzione di:

- indagini specialistiche (scintigrafia ossea, scintigrafia linfatica, scintigrafia  
segmentata, scintigrafia tiroidea ecc..) a favore di pazienti ricoverati presso  
l'Ospedale di Santorso (Distretto 2) ovvero di utenti che accedono al *day-  
service oncologico*, in quanto non possibili *in loco* per la mancanza o la  
limitatezza delle apparecchiature in dotazione;

- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità della propria U.O.C. Medicina  
Nucleare e ha acquisito il parere favorevole della Direzione Medica  
Ospedaliera

**TANTO PREMESSO**

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8**

1) L’U.L.SS. n. 8 si impegna a garantire all’U.L.SS. 7, Distretto 2 (Ospedale di

Santoro) e Distretto 1 (Ospedale di Bassano del Grappa e Asiago) un numero

massimo annuo pari a 150 scintigrafie e in particolare le seguenti prestazioni:

- 92.16.1\_0 scintigrafia linfatica e linfoghiandolare segmentaria. Incluso

eventuale indagine tomoscintigrafica;

- 92.18.2\_2/3 scintigrafia ossea o articolare globale corporea. Incluso

eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento

della prestazione;

- 92.18.7\_2/3 scintigrafia ossea o articolare o segmentaria trifasica.

Incluso eventuale indagine tomoscintigrafica non associabile a 92.18.2.

2) La programmazione delle sedute per la Scintigrafia linfatica e Linfoghiandolare

segmentarie, per la Scintigrafia ossea o articolare, l’eventuale Tomoscintigrafia

SPET-CT verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in

base a protocolli comuni relativi a:

- indicazioni

- consenso informato alle procedure

- relazione clinica all’accesso

- referto

3) l’U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza

settimanale, per l’esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto

della presente convenzione.

### **Articolo 2 - Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 7**

1. Per le prestazioni di medicina nucleare si cui all’articolo 1, l’U.L.SS. n. 7 si

impegna a riconoscere le tariffe previste dal nuovo Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto in vigore previa fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8.

2. Le indagini di cui ai commi precedenti sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.
3. L'U.L.SS. n. 7 si impegna a rispettare le date e gli orari di accesso alle prestazioni garantite dall'U.L.SS. n. 8 come concordati con quest'ultima, al fine di non ostacolare il normale svolgimento dell'attività istituzionale svolta dall'U.O.C. coinvolta.

### **Articolo 3 - Aspetti economici**

Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto della presente convenzione la tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal nuovo Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto in vigore.

Come indicato nell'allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015, per eventuali consulenze occasionali effettuate presso l'U.L.SS. n. 7, la stessa corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n.

8.

Nei casi di cui al capoverso precedente, l'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di € /km 0,16 (IVA esente) così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.

### **Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi**

L’U.L.SS. n. 8 invierà all’U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell’attività. L’U.L.SS. n. 7 si impegna, entro giorni 10 dal ricevimento dei riepiloghi predetti, all’emissione dell’ordinativo elettronico NSO, dandone notizia all’indirizzo mail: [sao@aulss8.veneto.it](mailto:sao@aulss8.veneto.it) in base al quale la stessa U.L.SS. n. 8 emetterà regolare fattura nei confronti dell’U.L.SS. n. 7.

#### **Articolo 5 – Modalità di pagamento**

L’U.L.SS. n. 7 provvederà all’immediata approvazione e liquidazione della fattura che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

#### **Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

La U.L.SS. n. 7, titolare dell’erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell’espletamento delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all’eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

L’U.L.SS. n. 7, nel caso di eventuali accessi occasionali presso la propria sede da parte dei consulenti esterni dipendenti dell’U.L.SS. n. 8, provvede a garantire ai suindicati consulenti esterni misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell’attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell’accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l’attività effettuata al di fuori dell’orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.

n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata

da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

Le Aziende UU.LL.SSSS. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .

**Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all'attività in argomento è l'U.L.SS. n. 7.

L'U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8

**Responsabile del trattamento** dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo

esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

#### **Articolo 8 – Durata**

La presente convenzione ha validità dal **01/04/2025 al 31/12/2026** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

#### **Articolo 9 – Codice Comportamento**

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione da effettuarsi presso l'U.L.SS. n. 7 (ex art. 53 c. 7) sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto di convenzione.

#### **Articolo 10 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Articolo 11 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in

attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.

1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

### **Articolo 12 - Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

### **Articolo 13 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_,

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

per l'Azienda

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 6 *"Aspetti assicurativi e di sicurezza"*.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì \_\_\_\_\_,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)